

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 settembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 45.

Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2009, n. 0319/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2009, n. 0320/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti». Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0333/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0335/Pres.Regolamento per la concessione di aiuti in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). Pag. 17DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0336/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Pag. 20


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 dicembre 2009, n. 0343/Pres.

Legge regionale n. 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). . . Pag. 27

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 25.

Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio. Pag. 29



LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26.

Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio. Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2009, n. 12.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Pag. 32

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30.

Disciplina dell'apprendistato. Pag. 32


LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2009), alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), ed alle leggi regionali nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009...... Pag. 38

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 riguardante: «Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 recante: “Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.”. (Legge pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - pag. 4978 - del 16 novembre 2009, n. 27).». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 3ª serie speciale - Regioni n. 29 del 24 luglio 2010). Pag. 39



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 45.

Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere *d* e *g*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina.

2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpe stradali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni;

b) specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi è giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico;

e) reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui:

1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;

2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata;

3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale;

f) introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici;

g) lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali;

h) lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente:

a) salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat;

b) promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;

c) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

d) assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicità quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonché della lista nera regionale della flora vascolare;

e) promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonché con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.

Art. 4.

Specie a protezione rigorosa

1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'eradicazione delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A.

2. È consentita la raccolta delle specie di cui al comma 1 esclusivamente per motivi scientifico-didattici, in quantitativi limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

3. È altresì vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti. Il loro sfalcio è consentito nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.

Art. 5.


Specie a raccolta regolamentata

1. È consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci incluse nell'allegato B, nel quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, ovvero steli fioriferi o fronde, a persona e per singola specie. Per gruppi composti da più di tre persone, il quantitativo globale massimo raccogliabile non può superare i ventiquattro assi fiorali per ogni specie.

2. È altresì consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.

3. La raccolta ad uso commerciale del mirtillo nero incluso nell'allegato C è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio, e non può superare il quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi.

4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è libera e non è soggetta al rispetto del quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui sussistano tali specie.



Art. 6.

Specie per uso officinale a raccolta regolamentata

1. È consentita la raccolta ad uso familiare delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale incluse nell'allegato D, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.

2. È altresì consentita l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne costituisca la parte più utile e ricercata, purché sia assicurata la sopravvivenza della popolazione locale.

3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale incluse nell'allegato D è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio. L'autorizzazione indica il luogo di raccolta, la quantità massima consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte ad evitare il depauperamento della specie vegetale. Le quantità consentite possono essere ulteriormente ridotte, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito di particolari condizioni climatiche ed antropiche.

4. Chiunque effettui la raccolta deve essere munito dell'autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta, al personale preposto alla vigilanza e al controllo.

Art. 7.

Specie non soggette a limitazioni di raccolta

1. È consentita la raccolta ad uso familiare, commestibile od officinale delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato E.

2. L'eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al comma 1 è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio.

Art. 8.

Modalità di raccolta e trasporto

1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcietti, forbici o altri simili arnesi da taglio.

2. Per la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è vietato l'uso di rastrelli o uncini.

3. Il trasporto delle specie incluse negli allegati D ed E raccolte ad uso commerciale è subordinato a specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, contenente l'indicazione delle singole specie, dei quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del giorno e delle ore nei quali è consentito effettuare il trasporto.

4. Chiunque trasporti quantità di flora spontanea autoctona di cui al presente articolo proveniente da acquisto deve essere in possesso di idonea documentazione giustificativa.

Art. 9.

Introduzioni e reintroduzioni

1. È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. In caso di operazioni di rimboscimento di particolare complessità, effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati, può essere ammessa l'introduzione di specie forestali alloctone o aliene.

2. La Giunta regionale può adottare eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie vegetali alloctone o aliene incluse nell'allegato F.

3. Qualsiasi reintroduzione di specie vegetali autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversità, è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura competente, sulla base di un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato in materia, in conformità a quanto disposto da leggi, regolamenti o discipline di settore comunitarie, statali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.

Art. 10.

Disposizioni generali

1. È consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F, nel quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a persona. Per gruppi composti da più di tre persone il quantitativo globale massimo raccogliabile non può superare gli ottanta steli fioriferi per ogni specie.

2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo.

3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile a cura dell'interessato mediante l'apposizione sul proprio fondo di specifici cartelli.

4. È vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, fatta eccezione per quelle per le quali è consentita ai sensi della presente legge la raccolta ad uso commerciale.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 12.

Sanzioni

1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di € 120.

2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 30 per ogni pianta, fino a un massimo di € 180.

3. Chiunque violi l'art. 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 300 a € 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto.

4. Chiunque violi l'art. 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 60.

5. Chiunque violi l'art. 5, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50, fino a un massimo di € 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi.

6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonché di felci incluse nell'allegato B è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni pianta, fino a un massimo di € 60.


7. Chiunque violi l'art. 6, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di € 300.

8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie incluse negli allegati D ed E senza la prevista autorizzazione o con modalità difformi da quanto autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 1.200.

9. Chiunque violi l'art. 8, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 600.

10. Chiunque violi l'art. 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300.

11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall'articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300.



12. L'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell'art. 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta.

13. Chiunque violi l'art. 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 30.

14. Chiunque violi l'art. 10, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500, fino a un massimo di € 3.000.

15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13.
R i n v i o

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F, con periodicità almeno quinquennale.

2. La Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 14.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 31 marzo 1977, n. 17;
- b) 15 gennaio 1982, n. 2.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui € 144.500 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali), per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile), per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali) per annui € 26.500 e al capitolo 39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui € 77.000;

b) 2.1.6.01 al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui € 10.000;

c) 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui € 11.000.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'Area omogenea 01.14.02 (Parchi e Riserve naturali), per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), e nelle Unità Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento

dell'onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle seguenti unità previsionali di base:

- a) 01.14.02.20 (Investimenti per i Parchi e le Riserve naturali) per annui € 10.000;
- b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela dei Parchi e delle Riserve naturali) per annui € 113.500;
- c) 01.03.01.13 per annui € 10.000;
- d) 01.14.01.10 per annui € 11.000.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 dicembre 2009.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

09R1015

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2009, n. 0319/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 48 del 2 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'art. 32 il quale prevede, al comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo finanziamenti destinati a sostenere le attività dalle stesse programmate e dispone altresì, al comma 5, che le percentuali del riparto nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con regolamento regionale;

Visto il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007»;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), con particolare riferimento all'art. 3, comma 9, il quale modifica l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, precisando che le spese ammissibili da definirsi mediante il regolamento di attuazione sono quelle sostenute dalle Associazioni nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

Visto l'art. 4 del citato regolamento emanato con proprio decreto n. 088/Pres./2009, il quale dispone in ordine alle iniziative finanziabili, alle spese ammissibili ed all'intensità e priorità di contribuzione;

Ritenuto opportuno valorizzare con maggiore incidenza le occasioni di divulgazione della cultura cooperativa in ambito didattico e scolastico, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle



scuole, ampliando la tipologia di spese ammissibili connesse all'organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, previste all'art. 4, comma 6, lettera b) del citato regolamento;

Visto l'art. 7 del citato regolamento, il quale dispone in ordine alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dalle Associazioni beneficiarie per l'attuazione degli interventi finanziati, prevedendo alla lettera a) del comma 1 l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente;

Ritenuto necessario adeguare la previsione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del citato regolamento alla modifica apportata all'art. 32, comma 5 della legge regionale n. 27/2007 dall'art. 3, comma 9 della legge regionale n. 12/2009;

Ritenuto pertanto di modificare il regolamento emanato con il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres. in conformità alle suesposte esigenze;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 2489;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 27/2007, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 APRILE 2009, N. 88.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5 della legge regionale n. 27/2007», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 88/2009

1. Al comma 6 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 88/2009 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari.».

Art. 3.

Modifica all'art. 7 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 88/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 88/2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e di quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo e relazione illustrativa degli interventi effettuati.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0941

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2009, n. 0320/Pres.


Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 48 del 2 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti» e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, nonché l'art. 6 inerente l'approvazione in via preventiva da parte della Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2, degli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge regionale;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2008 n. 0297/Pres. con cui è stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, successivamente modificata nella sua composizione con proprio decreto 4 dicembre 2008 n. 0324/Pres. e proprio decreto 14 aprile 2009 n. 0104/Pres.;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e, in particolare, l'art. 30, comma 1, secondo il cui disposto i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal predetto art. 6 della legge regionale n. 16/2004 predeterminando in un atto regolamentare gli indirizzi sulle priorità di intervento delle iniziative a favore di consumatori ed utenti da realizzare in ambito regionale, anche al fine di garantire maggior trasparenza nell'azione amministrativa e la possibilità di dar corso alla previsione di cicli di attività pluriennali che perseguano il medesimo indirizzo, in armonia con gli strumenti regionali di programmazione finanziaria;

Ritenuto altresì di disciplinare in via definitiva i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal citato art. 6 della legge regionale n. 16/2004 per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della funzionalità e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, mediante la loro determinazione con cadenza annuale attraverso il Piano Operativo di Gestione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2007;

Visto il parere favorevole della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti riunitasi il 5 novembre 2009 e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2490 di data 12 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato, per le finalità e le motivazioni esposte in parte narrativa, il «Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti»» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
24 MAGGIO 2004, N. 16 RECANTE «NORME PER LA TUTELA
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI»

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante «Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti» per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della propria funzionalità e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 16/2004.

Art. 2.

Iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente regolamento, l'istanza per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale istituito dall'art. 5 della legge regionale n. 16/2004 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 5.

2. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'Associazione dei consumatori e degli utenti interessata.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16/2004.

4. È fatta salva la possibilità per la Direzione centrale attività produttive di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

Art. 3.

Aggiornamento annuale dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, già iscritte nell'elenco regionale, devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, entro e non oltre il quindici gennaio di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare la persistenza, in capo alle medesime, dei requisiti previsti per l'iscrizione dal citato art. 5, comma 2, lettere da a) ad f).

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 ovvero la produzione della stessa oltre il termine ivi previsto, comportano la cancellazione dall'elenco regionale per l'anno di riferimento nonché la conseguente irricevibilità delle domande di contributo di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 16/2004.

3. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a segnalare alla Direzione centrale attività produttive tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la modifica o il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali modifiche nella composizione degli organi sociali e nella titolarità delle cariche direttive e quant'altro possa rilevare ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale.

4. L'aggiornamento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16/2004.


Art. 4.

Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse per il finanziamento di iniziative

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate al sostegno delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In allegato alla domanda di cui al comma 1, le Associazioni dei consumatori e degli utenti producono una dettagliata relazione sui seguenti elementi:

a) il tema dell'iniziativa;



- b) l'obiettivo dell'iniziativa;
- c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
- d) la durata dell'iniziativa;
- e) il piano finanziario delle spese previste, distinte per singole tipologie e relativi preventivi di spesa;
- f) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
- g) per i progetti ai quali partecipino più Associazioni, le modalità di partecipazione di ciascuna di esse e di partnership con l'Associazione richiedente;
- h) la segnalazione se siano stati richiesti od ottenuti, per le medesime finalità, altri contributi presso enti pubblici e l'entità degli stessi.

3. Le risorse sono assegnate prioritariamente alle iniziative realizzate dalle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti nei seguenti ambiti di attività, da intendersi quali indirizzi di intervento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 16/2004:

- a) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo di prezzi e tariffe e qualità di beni e servizi di livello regionale;
- b) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela del risparmio, credito ed assicurazioni, lotta all'usura;
- c) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari;
- d) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei servizi pubblici e della Pubblica Amministrazione;
- e) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela da truffe, raggiri, pubblicità ingannevole, e similari;
- f) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nell'ambito dei contratti conclusi a distanza o al di fuori degli esercizi commerciali;
- g) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela dai reati telematici;
- h) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo dell'ambiente, del patrimonio naturale e artistico;
- i) altre iniziative e campagne di tutela consumeristica proposte dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

4. La Giunta regionale, con l'approvazione del Piano Operativo di Gestione (POG) di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale», individua il programma annuale d'intervento stabilendo le priorità tra gli ambiti di attività di cui al comma 3.

5. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, tra le iniziative ammesse a contributo in maniera proporzionale al punteggio ottenuto sommando, per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento, i seguenti punteggi con quello ottenuto in applicazione dell'art. 5:

- a) punti 10 per la rispondenza dell'iniziativa a ciascuno degli ambiti di attività, così come individuati ai sensi del comma 4;
- b) punti 10 per ogni Associazione dei consumatori e degli utenti regolarmente iscritta nell'elenco regionale partecipante all'iniziativa in partnership con la richiedente.

Art. 5.

Criteria e modalità per l'assegnazione delle risorse per la funzionalità e l'organizzazione

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate alla propria funzionalità ed organizzazione per l'anno successivo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta

utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I contributi da erogare ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 16/2004 sono ripartiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fra le Associazioni iscritte nell'elenco regionale che ne abbiano fatto richiesta nei termini di cui al comma 1, in proporzione al punteggio ottenuto nella valutazione dei seguenti parametri:

a) effettiva rappresentanza sociale comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

1) numero di iscritti, evidenziato dall'elenco regionale: punti pari al numero degli iscritti diviso mille;

2) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo: punti pari all'importo complessivo diviso mille;

3) svolgimento dell'attività associativa in tutte le province della Regione: punti pari a 1 a provincia;

b) svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino:

1) per ogni sportello aperto al pubblico almeno una volta a settimana, inteso quale luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio che sia coordinato da un responsabile, esclusi gli sportelli dislocati presso studi professionali o sedi di attività economica: punti pari a 2 a sportello;

2) per ogni sportello aperto al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a quattro ore: punti pari a 1 a sportello;

3) per ogni ora di apertura in più rispetto all'orario di cui al punto 2): punti pari a 0,5 per ogni ora;

4) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra Associazioni: punti pari a 1 per ogni Associazione;

5) per ogni punto informativo o sede operativa presso sedi istituzionali di Enti pubblici: punti pari a 1 a punto informativo o sede operativa;

6) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti pari a 2;

7) accessibilità delle strutture dell'Associazione da parte di soggetti disabili: punti pari a 0,5;

8) sede dello sportello in territorio montano: punti pari a 1 a sportello;

9) numero delle pratiche gestite e archiviate che hanno avuto un rapporto cartaceo con la controparte: punti pari al numero delle pratiche diviso 50.

c) iniziative di formazione e informazione:

1) attivazione di iniziative informative e divulgative rivolte al pubblico di carattere consumeristico non altrimenti finanziate: punti pari a 1 per ogni iniziativa documentata;

2) attivazione congiunta tra Associazioni delle iniziative di cui al punto 1): punti pari a 0,5 per ogni Associazione partecipante;

3) canali di informazione periodica dell'Associazione a livello regionale: punti pari a 2;

4) per ogni canale di informazione aggiuntivo oltre a quelli di cui al punto 3): punti pari a 1 a canale.

3. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ogni singola Associazione sommando i punteggi di cui al comma 2 con quello ottenuto in base all'art. 4.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5, sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

a) spese per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, arredi, attrezzature e prodotti specifici per l'iniziativa o l'attività dell'Associazione;

b) acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di appositi programmi informatici, iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e pubblicità;



c) consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi *curricula* che devono risultare agli atti;

d) costi documentati e forfetari sostenuti dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, nelle attività dell'Associazione con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera c). Tra i collaboratori dell'Associazione sono da intendersi compresi quanti svolgono attività di volontariato a fronte del mero rimborso spese;

e) spese generali per le iniziative e per la funzionalità e l'organizzazione dell'Associazione: costi generali derivanti dall'attuazione delle iniziative ovvero relative alla funzionalità e all'organizzazione dell'Associazione come, ad esempio, affitto di locali, spese per la fruizione di servizi pubblici a rete, spese bancarie ivi compresi gli interessi passivi corrisposti in ragione di mutui stipulati per l'acquisto di immobili adibiti a sede, uso di telefono (escluse le ricariche), fax, servizi postali, materiale di cancelleria.

2. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'art. 4, le spese di cui al comma 1, lettere b) ed e), ove non riferibili ad una specifica iniziativa attuata dall'Associazione dei consumatori e degli utenti, sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione specifica, per un importo erogabile pari al dieci per cento del totale delle spese ammesse a contributo ed effettivamente documentate.

3. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'art. 4, le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e in data anteriore al termine di scadenza di realizzazione dell'iniziativa. Sono fatte salve da tale limitazione le spese sostenute per contributi previdenziali e ritenute fiscali per il personale appositamente impiegato per l'iniziativa.

Art. 7.

Prodotti divulgativi, pubblicitari e specifici

1. Tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari, nonché i prodotti specifici realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2004, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile il logo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la seguente dicitura: «Opera realizzata con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato regionale alle attività produttive».

Art. 8.

Modalità e termini di erogazione

1. L'erogazione dei contributi per il finanziamento delle iniziative delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e dei contributi a sostegno della funzionalità e organizzazione delle medesime Associazioni avviene, contestualmente alla concessione, sino ad un massimo del settanta per cento a titolo di anticipo e, per il rimanente trenta per cento, a titolo di saldo all'atto dell'approvazione della rendicontazione di cui all'art. 9, nel rispetto dei limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.

Art. 9.

Modalità e termini della rendicontazione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione delle singole iniziative ammesse a finanziamento, le Associazioni dei consumatori e degli utenti beneficiarie trasmettono alla Direzione centrale attività produttive la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, secondo le modalità ed i termini definiti dalla legge regionale n. 7/2000.

2. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Direzione centrale attività produttive effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, delle attività svolte dalle Associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2004.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le Associazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive, contestualmente alla rendicontazione, per ciascuna delle iniziative finanziate:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;

b) una relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti;

c) copia di tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di rendicontazione dei contributi ottenuti per la funzionalità e l'organizzazione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dalla Direzione centrale attività produttive.

5. Per le finalità di cui al comma 2, in relazione alle risorse assegnate per la funzionalità e l'organizzazione, le Associazioni devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 3 ed entro i medesimi termini, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.

6. Oltre alle verifiche previste dalla legge regionale n. 7/2000, la Direzione centrale attività produttive potrà disporre ulteriori ispezioni e controlli relativi agli indicatori di cui all'art. 5 con particolare riferimento a quelli inerenti lo svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino.

Art. 10.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 16/2004.

Art. 11.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti contributivi per l'anno 2011.

2. Nei confronti dei procedimenti contributivi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0942



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0333/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle operazioni di variazione del potenziale viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;

Considerato che con proprio decreto 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres. è stato approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20»;

Considerato, inoltre, che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione, contenente anche le modalità tecnico-procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale mediante i CAA convenzionati con la Regione e per la misurazione delle superfici vitate;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

Visto il decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali n. 2958 del 25 novembre 2009 con cui è stata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la correzione di errore materiale contenuto nell'allegato B al testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 491/2009 E N. 555/2008 IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO E DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICO PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA VARIAZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE E PER LE MISURAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE IN ESECUZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2007, N. 20.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e nel Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) albo dei vigneti per vini a denominazione di origine: albo in cui sono iscritti i terreni vitati di ciascun vino a denominazione di origine. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;

b) azienda viticola: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;

c) campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

d) CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2003), e successive modifiche ed integrazioni;



e) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonché di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali;

f) dichiarazione delle superfici vitate (Modello B1): dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000;

g) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

h) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

i) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpo di un vigneto;

j) elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica protetta: elenchi in cui sono iscritti i terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica protetta; l'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;

k) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;

l) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

m) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa, nonché alla sezione relativa ai vitigni a destinazione particolare;

n) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;

o) infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;

p) potenziale produttivo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;

q) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, che ha costituito fascicolo aziendale ed è titolare di dichiarazione delle superfici vitate;

r) reimpianto anticipato: impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;

s) resa di produzione: resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti DOP o all'Elenco delle vigne IGP. Per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

t) schedario viticolo: registro contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo regionale, composto di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato;

u) Servizio competente: Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

v) Servizio competente dell'ERSA: Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione;

w) SIAGRI: Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia;

x) sovrainnesto: innesto di una vite già innestata;

y) superficie irrigua: terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione ed è presente una struttura irrigua stabile;

z) superficie vitata: superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e determinata come descritto nell'allegato B (Misurazione delle superfici vitate);

aa) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3.

Variatione del potenziale produttivo aziendale

1. Le domande e le comunicazioni previste dal presente regolamento ai fini della gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, e compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando esclusivamente il portale del SIAGRI, per il tramite del CAA che custodisce il fascicolo aziendale ovvero di altro CAA appositamente delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano l'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il produttore presenta domanda al fine di ottenere:

a) l'attestazione della superficie vitata da estirpare;

b) l'autorizzazione per:

i. impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva nazionale sia dalla riserva regionale;

ii. impianti destinati a sperimentazione viticola;

iii. impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;

iv. impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;

v. impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.

3. Il produttore comunica mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di cui al comma 2, lettera a) e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), punti i., ii., iii. e v., entro 90 giorni dalla loro realizzazione, in forza dell'attestazione o dell'autorizzazione rilasciata, e comunque entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati realizzati gli interventi;

b) il trasferimento della conduzione di superfici vitate, entro 90 giorni dal verificarsi della variazione stessa;

c) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono state eseguite:

1) il reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda;

2) l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;

3) il sovrainnesto;

4) la modifica della forma di allevamento;

5) l'infittimento del vigneto.

4. Tutte le operazioni di variazione del potenziale viticolo correlate all'erogazione di contributi comunitari, nazionali o regionali sono comunicate entro 30 giorni dalla loro realizzazione e comunque non oltre il termine fissato dal comma 3, lettera c).

5. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15 per cento, non è soggetta a comunicazione.

6. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 i produttori il cui vigneto ha dimensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle destinate al consumo familiare realizzate anteriormente al 1° aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate.



Capo II
GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4.
Estirpo dei vigneti

1. Ai fini dell'estirpazione di unità arborea incluse nella dichiarazione delle superfici vitate, il produttore presenta apposita domanda volta all'ottenimento di un'attestazione della superficie da estirpare. Alla domanda sono allegate:

- a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso, ove già non presente nel fascicolo aziendale;
- b) la planimetria della superficie da estirpare.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.

3. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente al rilascio dell'attestazione della superficie vitata da estirpare, che è preceduta dagli opportuni accertamenti da parte del Servizio competente, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio di apposita attestazione che conserva validità per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre della campagna successiva a quella in cui è stata presentata la relativa domanda.

4. Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia apposito attestato concernente la titolarità di diritto di reimpianto, con indicazione della superficie estirpata, della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto; in caso di diritto di reimpianto originato e utilizzato in azienda, si prescinde dalle condizioni irrigue o meno del vigneto.

5. Il rilascio dell'attestato conclude il procedimento amministrativo relativo alla domanda che lo ha generato, anche nel caso di estirpo parziale.

6. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpo può essere esercitato entro e non oltre l'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.

Art. 5.
Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:

- a) nuovo impianto;
- b) reimpianto;
- c) impianto derivante dalla riserva regionale.

2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/ Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive DOP, IGP, vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuto estirpo. In tal caso si applica la riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro prevista dall'art. 13, comma 2.

4. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale di cui all'art. 16.

Art. 6.
Diritto di nuovo impianto

1. Secondo quanto disposto dall'art. 85-septies e dall'art. 85-octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 dicembre 2015, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.

2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino concerne:

- a) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- b) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- c) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105 per cento della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.

3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati per gli scopi per i quali sono stati concessi, entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi.

Art. 7.
Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. Il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione europea.

2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiaatura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'ERSA. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione, e da esso non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Altri prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un'alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o di diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, ovvero estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni coltivati siano compresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

6. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.



Art. 8.

Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, i produttori, i Consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le Università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano al Servizio competente domanda per la realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'impianto del vigneto.

2. Il progetto contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione;
- c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
- d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. Il Servizio competente, esaminata la domanda e i contenuti del progetto, autorizza l'impianto del vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

4. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e sono oggetto di ampia divulgazione.

6. Al produttore è vietato:

- a) iscrivere le superfici impiantate negli Albi dei vigneti DOP e negli Elenchi delle vigne IGP;
- b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.

7. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di estirpare a proprie spese le superfici impiantate, entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'art. 17.

9. La realizzazione di campi di conservazione o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7 e 11.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore che ha disponibilità di diritti di impianto o di reimpianto di equivalente superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

11. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

12. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

13. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere classificate idonee alla coltivazione.

14. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di ricerca o sperimentazione viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.

Art. 9.

Diritto di reimpianto

1. Il produttore esercita il diritto di reimpianto in conformità agli artt. 10, 11, 12 e 13.

2. Non origina diritto di reimpianto l'estirpo di:

- a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
- b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non comprese per unità amministrativa o per zona di produzione nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres successive modifiche ed integrazioni;
- c) superfici destinate alla ricerca o sperimentazione viticola;
- d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- e) superfici i cui prodotti viticoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle realizzate anteriormente al 1° aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate;
- f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto;
- g) superfici che beneficiano di un premio all'estirpazione.

Art. 10.

Diritto di reimpianto originato in azienda

1. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto del vigneto in forza dell'attestato di avvenuto estirpo rilasciato dal competente Servizio, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale lo stesso è stato realizzato. Alla predetta comunicazione sono allegati:

- a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto, ove non sia già inclusa nel fascicolo aziendale;
- b) l'assenso degli eventuali altri aventi titolo;
- c) la planimetria della superficie interessata al reimpianto.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore, questi produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.

3. Il diritto di reimpianto può essere esercitato entro le otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.


Art. 11.

Diritto di reimpianto anticipato

1. Il produttore presenta richiesta di assegnazione di diritto al reimpianto anticipato, allegando:

- a) l'istanza di estirpo compensativo e la documentazione di cui all'art. 4, comma 1;
- b) l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto;
- c) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari a € 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpo della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuto estirpo.

2. Il diritto di reimpianto anticipato non è esercitabile dal produttore che possiede diritti in portafoglio in base alla dichiarazione delle superfici vitate.



3. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), e l'avvenuto estirpo entro 30 giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Il Servizio competente provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione del divieto disposto dall'art. 85-octies del regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni; l'importo della fideiussione viene introitato dalla Regione che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.

4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto anticipato è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.

5. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente al Servizio competente l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiaitura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

6. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, il Servizio competente verifica il rispetto della condizione di cui al comma 5 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, il Servizio competente invia comunicazione all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

La destinazione produttiva del reimpianto anticipato è la stessa del vigneto estirpato.

Art. 12.

Trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato in regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate ed allegando:

a) l'attestato in originale del diritto di reimpianto;

b) la scrittura privata registrata della compravendita del diritto di reimpianto recante il numero della dichiarazione delle superfici vitate del cedente e dell'acquirente e fotocopia del documento d'identità dei contraenti.

2. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato fuori regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, corredata della documentazione di cui al comma 1 e di copia della dichiarazione delle superfici vitate del cedente.

3. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, il Servizio competente richiede alla Regione di provenienza del diritto di reimpianto il riscontro sulla validità e la trasferibilità del diritto stesso.

4. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto trasferito resta sospeso fino all'acquisizione del riscontro di cui al comma 3, e si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione.

5. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente.

6. Nel caso di compravendita o subentro in un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente o al subentrante previa presentazione di domanda corredata del contratto o di atto equivalente e dell'attestato del diritto in originale.

7. Nel caso di diritti di reimpianto del medesimo produttore originati da vigneti ubicati fuori regione, il produttore presenta domanda di trasferimento in regione con le modalità di cui al comma 2. La domanda è corredata dell'attestato in originale recante la resa di uva per ettaro.

8. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore, debitamente comprovati, previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applica-

zione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per:

a) la produzione di vini DOP o di vini IGP. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni idonei alla coltivazione per unità amministrativa o per zona di produzione compresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 5;

c) i vigneti sperimentali alle condizioni di cui all'art. 8, comma 10.

10. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario viticolo e del fascicolo aziendale, il Servizio competente trasmette copia della scrittura privata registrata alla Regione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 13.

Comunicazione di utilizzo di diritto trasferito

1. Il diritto al reimpianto acquisito può essere esercitato entro il periodo di validità di quello originario.

2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non comporta un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A nonché in base ai parametri di cui all'allegato C.

3. Il produttore è tenuto a comunicare la realizzazione dell'impianto, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, entro novanta giorni dalla realizzazione stessa e comunque entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale è stata eseguita.

Art. 14.

Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino destinato al consumo familiare non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. Il produttore di cui al comma 1 non può coltivare contemporaneamente altri vigneti.

3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare intenda realizzare un nuovo impianto o un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione delle superfici vitate vanno comprese anche le superfici per consumo familiare, purché piantate anteriormente al 1° aprile 1987. Se il vigneto familiare è stato impiantato dopo il 1° aprile 1987, tale superficie può essere iscritta allo schedario viticolo previa acquisizione di un diritto di reimpianto di pari superficie.

4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto ai sensi dell'art. 60 del regolamento (CE) 555/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Ibridi produttori diretti

1. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici destinati alla produzione di distillato d'uva e uve da mensa con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione allo schedario viticolo entro il termine di 90 giorni dal verificarsi di ciascuna delle relative operazioni culturali.

2. L'estirpo dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.

3. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 14.



Art. 16.
Riserva regionale

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;

b) diritti di impianto nuovamente creati;

c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50 per cento rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'art. 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

d) diritti ceduti dai produttori alla Regione a titolo oneroso.

2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte del Servizio competente, alle aziende che non li hanno utilizzati. Il Servizio competente, entro 120 giorni dalla fine di ogni campagna, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.

3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 17.
Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 20/2007, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18.
Controlli

1. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati, effettua idonei controlli anche a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi o agli elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il controllo comporta, altresì, l'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuato anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi alla dichiarazione delle superfici vitate, anche con riferimento all'intero potenziale produttivo aziendale.

Art. 19.
Misurazioni

1. Ai fini della gestione del potenziale viticolo, la superficie vitata è determinata secondo le procedure di cui all'allegato B.

2. Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e l'estirpazione di cui agli art. 85-septdecies e 103-octodecies del Regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
Registri

1. Il Servizio competente predispone, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le domande e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;

b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;

c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) estirpo finalizzato all'acquisizione di un diritto di reimpianto;

e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpo;

f) trasferimento dei diritti di reimpianto;

g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi degli artt. 102 e 103 della legge regionale n. 9/2007;

h) vigneti di superficie superiore a 1.000 metri quadrati, costituiti da ibridi interspecifici;

i) concessione di diritti di impianto dalla riserva regionale, trasferimento di diritti tra le riserve e versamento di diritti nella riserva regionale.

2. Il Servizio competente istituisce un registro contenente l'indicazione:

a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'art. 14, comma 4;

b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 17.

Art. 21.
Modulistica

1. Il Servizio competente predispone e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio ai fini istruttori.

Art. 22.
Modifiche degli allegati

1. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato ad apportare con proprio provvedimento eventuali modifiche tecniche agli allegati A, B e C del presente regolamento.


Art. 23.
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi a tutti i procedimenti pendenti alla data di cui al comma 2 dell'art. 24.

Art. 24.
Entrata in vigore ed effetti

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione di un decreto del Direttore del Servizio competente con cui è effettuata la ricognizione delle convenzioni stipulate con i CAA ai sensi dell'art. 2, comma i, lettera d).



ALLEGATO A
(art. 13, comma 2)

Calcolo del diritto equivalente

A titolo esemplificativo si rappresenta il seguente calcolo:

resa produttiva unitaria stabilita nel diritto di reimpianto acquisito: 0,80 ton.;

resa massima prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione: 1,30 ton.

percentuale di aumento della resa = $0,80/1,30 = 0,62$;

diritto equivalente ammesso al trasferimento:

ettari $1.00.00 \times 0,62 =$ ettari 0.62.00.

superficie reimpiantabile: ettari 0.62.00

ALLEGATO B
(art. 2, comma 1, lettera z)

Misurazione delle superfici vitate

1. Procedure per la misurazione.

L'unità arborea (UNAR) è l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché essi non superino il 15 per cento del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto d'impianto, irrigazione, tipo di coltura. In deroga a quanto sopra detto, per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa riferimento alla destinazione produttiva e, in tal caso, la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore.

Si considera un vigneto omogeneo ai fini varietali quello che è costituito per almeno l'85 per cento da un'unica varietà, così come previsto dalla normativa comunitaria che disciplina la designazione dei prodotti.

Qualora non sussista il requisito di omogeneità varietale, in quanto nello stesso filare sono presenti più varietà piantate in maniera casuale, il vigneto deve essere identificato sulla base del solo colore delle uve:

a) varietà di uva a bacca bianca - codice 888;

b) varietà di uva a bacca rossa - codice 999.

Per la superficie vitata che, pur essendo coltivata con una sola varietà (per almeno l'85 per cento presenta tuttavia disomogeneità per quanto riguarda l'anno d'impianto e la forma di allevamento, e i filari abbiano un andamento irregolare, in deroga alla definizione di cui sopra, le informazioni dell'intera superficie verranno gestite comunque come se fosse un vigneto.

La superficie vitata dell'UNAR e del vigneto è l'area di riferimento dia una determinata superficie coltivata a vite determinata secondo quanto definito dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 «Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate».

Il vigneto è costituito da due elementi:

a) l'area coperta dalla vegetazione, definita come area produttiva;

b) la superficie al servizio dell'area produttiva, definita come area di servizio.

Per calcolare la superficie si procede secondo il seguente schema:

a) si calcolano separatamente l'area produttiva (ap) e le aree di servizio (as);

b) si sommano entrambe ($ap + as = at$);

c) il risultato ottenuto costituisce l'area totale (at) di un vigneto.

Per calcolare l'area produttiva di un vigneto si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate), la si moltiplica per la misura dell'interfila e per il numero dei filari, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila (cioè la parte interna).

Per le aree di servizio si procede secondo i seguenti criteri:

a) testate: si tiene conto della metà della larghezza della capezzagna fino ad un massimo di tre metri. Qualora, invece, la capezzagna

sia al servizio esclusivo del vigneto, si tiene conto dell'intera larghezza della capezzagna, fino a un massimo comunque di tre metri;

b) fasce laterali: si attribuisce metà della larghezza dell'interfila se non esistono aree di servizio, quando cioè il vigneto confina con altre colture erbacee o arboree. Qualora, invece, esistano realmente aree di servizio, si procede analogamente a quanto previsto per le testate;

L'area produttiva sommata alle aree di servizio (testate e fasce laterali) costituisce la superficie totale del vigneto.

Nel caso di filari singoli si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate) e la si moltiplica per 3.

La superficie del vigneto così ottenuta non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie globale di tutte le particelle catastali di un determinato appezzamento interamente vitato e condotto da un unico conduttore.

Nei casi in cui le viti siano piantate in adiacenza del confine o a manufatto consortile, non si attribuisce la superficie tra la vite ed il confine o il manufatto consortile.

Nel caso in cui il vigneto sia posto in giacitura acclive, il dato da prendere in considerazione, così come previsto dalle norme che regolano il catasto terreni, è quello che si rileva nella proiezione piana. La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15 per cento del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto.

In caso di viti coltivate con sesto d'impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati.

Ogni operazione di variazione del potenziale viticolo ha come elemento base il mappale catastale. Pertanto vanno specificatamente individuati i mappali parzialmente o totalmente interessati dall'impianto e quantificate le rispettive superfici.

Per ogni mappale vitato va pertanto misurata la superficie interessata all'impianto seguendo le modalità precedentemente indicate.

Un mappale si considera interamente vitato quando, per esempio:

a. il vigneto occupa un unico mappale e sulla base del sistema di calcolo sopra indicato, comprensivo anche delle aree di servizio (fasce laterali e testate), il risultato è pari almeno alla dimensione catastale del tappale;

b. quando si trova totalmente all'interno di un appezzamento vitato (vigneto).

Su ogni mappale la superficie vitata non potrà essere superiore alla superficie risultante dalla documentazione catastale.

2. Misurazione della superficie vitata con strumentazione GPS

a) definizioni.

GPS (Global Position System) - Sistema di Posizionamento Globale; è un sistema di telerilevamento satellitare di proprietà del Governo USA che permette ad uno strumento ricevitore (detto GPS) di elaborare le coordinate geografiche della propria posizione nel sistema di riferimento WGS84.

Sistema di riferimento - definisce le coordinate del punto di ripresa riferite a una specifica convenzione cartografica; in Friuli-Venezia Giulia la cartografia dell'amministrazione regionale regionale è all'attualità nel sistema Gauss-Boaga fuso Est; pertanto, per ottenere le coordinate regionali da un GPS deve essere eseguita una trasformazione dal sistema WGS84 a Gauss-Boaga fuso Est.

GIS (Geographic Information System) - Sistema Informativo Geografico; è un archivio informatico contenente, per ogni oggetto ivi registrato, le caratteristiche cartografiche unitamente ai dati qualitativi ad esso associati; tale software può essere caricato in un GPS di tipo GIS oltre che in un personal computer.

Certificazione del dato - Rapporto stampabile della registrazione da parte del GPS degli elementi qualitativi di ogni singola posizione registrata (precisione, ora, deviazione standard, ecc.).

PDOP - definisce la precisione del dato al momento del rilevamento; è un valore che aumenta alla diminuzione della precisione del rilievo ed è paragonabile allo scostamento probabile in metri rispetto alla realtà; dipende dalla geometria della costellazione satellitare, dal rapporto segnale/rumore di fondo e dallo stato di salute dei satelliti.



Rapporto S/R - rapporto segnale rumore: uno dei filtri in grado di discriminare il segnale satellitare dalle numerose onde elettromagnetiche presenti nell'atmosfera

Angolo di cut off - angolo zenitale all'orizzonte al di sotto del quale i satelliti, seppur visibili, non vengono agganciati in quanto potenzialmente fonti di errore di entità superiore alla precisione media attesa con DGPS

DGPS (Differential Global Position System) - GPS Differenziale; è la correzione del dato registrato dal GPS confrontandolo con quello di una base fissa al fine di ridurre l'errore dovuto al modello di calcolo; può avvenire in tempo reale con connessione via radio o telefonica ovvero successivamente via computer scaricando i dati delle basi fisse.

Tipologie di strumenti GPS - ai fini del presente regolamento si dà come segue una classificazione generale dei ricevitori GPS:

1. GPS topografico - strumento di precisione analoga a quella di una stazione totale topografica; il risultato fornito, oltre che tabulare, è un file di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.

3. GPS GIS - strumento con struttura GIS; è in grado di raggiungere precisioni submetriche e di registrare, insieme al dato geografico, anche la digitazione da parte del tecnico dei dati qualitativi associati ad uno specifico oggetto (ad esempio: viene registrata l'area di un vigneto unitamente alla digitazione della varietà, del sesto d'impianto, ecc.); il risultato fornito è un file di archivio oltre che di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.

4. GPS per navigazione - strumento per uso hobbistico in grado oltre che di raggiungere una meta prefissata (waypoint) anche di registrare tracce e aree con precisione variabile; agli oggetti registrati è possibile associare solo semplici codici e la qualità dei dati non è certificabile.

Misurazione di un immobile - operazione di descrizione delle sue caratteristiche geometriche secondo il Sistema Internazionale di misura.

Rilievo cartografico di un immobile - operazione di misurazione al fine della successiva riproduzione in scala delle sue caratteristiche geometriche sovrapposte a cartografia di base (Carta Tecnica Regionale, Cartografia catastale, Ortofotocarta).

SITER e SITFOR - acronimi rispettivamente del Sistema Informativo Territoriale Regionale e del Sistema Informativo Territoriale Forestale; il primo costituisce l'insieme di norme, cartografie e banche dati territoriali organizzati a cura della Servizio regionale competente (Servizio cartografia e informazione territoriale) per tutti gli Uffici regionali; il secondo rappresenta l'insieme delle banche dati territoriali prodotte, organizzate e pubblicate dall'area forestale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

b) Misurazione non certificabile.

Misurazione della superficie vitata effettuabile anche con strumento GPS di tipo hobbistico al fine di ottenere un dato complessivo valido (Area) e un dato geometrico (Poligono), seppur sovrapponibile su cartografia di sfondo, solo orientativo; il rilievo deve essere eseguito alle seguenti condizioni per contenere l'errore al di sotto del 5 per cento:

- 1) area minima 0.5 ha;
- 2) assenza di copertura forestale lungo i margini del rilievo;
- 3) assenza di ostruzioni all'orizzonte (edifici, rilievi, ecc.);
- 4) se la giacitura della superficie da rilevare non è in piano, le esposizioni devono essere diverse da Nord, Nordest e Nordovest;
- 5) percorribilità completa del perimetro da rilevare.

c) Misurazione certificabile.

Può essere eseguita con GPS di tipo GIS solo attivando i filtri sulla geometria dei satelliti e sulla pulizia del segnale e trattando il rilievo con sistema DGPS; per ottenere una precisione submetrica sulla singola posizione rilevata (vertice del poligono) e quindi un dato potenzialmente confrontabile anche con la base cartografica catastale; le condizioni sono le seguenti:

- 1) definizione del filtro PDOP al valore non superiore a 6;
- 2) definizione del filtro di cut off non inferiore a 5°;
- 3) utilizzare la modalità di registrazione delle aree e delle linee per nodi
- 4) per ogni nodo registrare un numero di posizioni (epoche) non inferiore a 5 volte il PDOP riportato sul display del ricevitore al momento della registrazione;

5) nel caso si preveda non possibile percorrere l'intero perimetro col GPS, rilevarlo come successione di polilinee sempre per nodi, oppure come successione di punti, e procedere alla sua rigenerazione via GIS dopo la correzione differenziale;

6) se disponibile, è obbligatorio utilizzare un'antenna esterna nel caso di uno strumento palmare;

7) impostare il rapporto S/R non al minimo;

8) applicare il DGPS solo in post-processing, non in tempo reale;

9) per la sovrapposizione sulla cartografia nel sistema di riferimento regionale, utilizzare algoritmi di trasformazione conformi a quelli impiegati nel SITER e nel SITFOR;

10) nel caso di errori macroscopici non logicamente correggibili con l'ausilio della cartografia di sfondo si devono ribattere e riprocessare i nodi controversi.

d) Documentazione cartografica da presentare.

1) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base CTRN alla scala non inferiore a 1:2000;

2) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base catastale alla scala non inferiore a 1:2000;

3) Stampa delle principali caratteristiche qualitative del rilievo come predisposte dal software di gestione dei dati del GPS: per ogni vertice delle aree deve essere fornito:

a) Descrizione della strumentazione impiegata;

b) Data;

c) Ora;

d) PDOP (o GDOP);

e) Deviazione standard o qualità della posizione.

Le restituzioni del rilievo possono far parte di un'unica stampa qualora i tematismi ivi rappresentati siano chiaramente leggibili.

ALLEGATO C
(art. 13 comma 2)

(Omissis).

Visto, il Presidente: TONDO

09R0943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0335/Pres.

Regolamento per la concessione di aiuti in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;



Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 con il quale si affida al locale - Consorzio Co.Ge.Mo Monfalcone - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2007 di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al Co.Ge.Mo. Monfalcone;

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del Co.Ge.Mo. Monfalcone datato 10 ottobre 2009 con cui è stato richiesto al Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone di sospendere per la durata di due mesi la pesca delle specie vongole (*Chamelea gallina*) e cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) a partire dal 10 ottobre 2009 fino al 10 dicembre 2009;

Vista la relazione tecnica dell'8 settembre 2009 sulla campagna sperimentale svolta per conto del Co.Ge.Mo. di Monfalcone sullo stock di vongole (*Chamelea gallina*) disponibile nel Compartimento marittimo di Monfalcone, redatta dal Dipartimento di Scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste che evidenzia una forte moria della risorsa *Chamelea gallina* tale da non supportare l'attività commerciale delle imprese operanti;

Vista l'ordinanza n. 58/2009 del 14 ottobre 2009 con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone ordina la sospensione della pesca delle vongole alle imbarcazioni abilitate alla pesca con il sistema draga idraulica;

Atteso che il Co.GE.Mo Monfalcone, con nota del 2 ottobre 2009, prot. n. 11.5/69887 del 6 ottobre 2009, richiede, in relazione alla situazione di crisi del settore della pesca delle vongole a causa della diffusa moria della risorsa *Chamelea gallina*, un intervento di aiuto in regime *de minimis* a favore delle imprese autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone che sospendano l'attività di prelievo per il ripopolamento dei banchi naturali, ai fini di limitare le perdite economiche delle imprese interessate e di mantenere i livelli occupazionali;

Ritenuto pertanto di attivare con apposito regolamento gli aiuti *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli-Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 come modificato dall'art. 19 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;

Atteso che con comunicazione del 22 ottobre 2009 si è provveduto ai sensi della circolare del Segretariato generale n. 4/2001 alla diramazione del presente regolamento;

Atteso che con nota prot. n. 75921 del 29 ottobre 2009 il Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali ha provveduto a segnalare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del Regolamento concernente gli aiuti in oggetto per il rispetto dei limiti del plafond nazionale in regime *de minimis* del settore pesca e acquacoltura;

Visto il parere favorevole sul testo regolamentare in parola, espresso dalla seconda Commissione consiliare, che si è riunita il giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di emanare il presente Regolamento nel testo definitivo che tiene conto delle ultime osservazioni formali formulate dal Servizio qualità della legislazione e semplificazione;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ed il bilancio per l'anno 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2665 del 26 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di aiuti in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME *DE MINIMIS* A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CHE ESERCITANO LA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) si applica alle imprese ittiche del Friuli-Venezia Giulia autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, della specie vongole (*Venus gallina*) e cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), con il sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone, per fronteggiare la difficile situazione di crisi degli operatori dovuta alla accertata scarsità di prelievo della risorsa che impone ulteriori periodi di sospensione continuativi e non continuativi dell'attività, in aggiunta ai periodi di fermo tecnico previsti dall'art. 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2000 (Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).

2. A sostegno del reddito delle imprese di cui al comma 1, è predisposta una misura di compensazione economica per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

3. Il presente regolamento non si applica alle imprese armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari (*Callista Chione*) con il predetto sistema draga idraulica.

4. Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C/244 dell'1 ottobre 2004.

Art. 2.
Modalità di esecuzione

1. L'aiuto per le interruzioni temporanee della pesca delle imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone, in aggiunta al periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 1, non può superare i sessanta giorni lavorativi consecutivi ovvero non consecutivi nel corso di una annualità a partire dal 2009.

2. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, l'interruzione è determinata con specifica ordinanza dell'Autorità marittima competente.

Art. 3.
Soggetti beneficiari e attuazione della misura

1. Sono beneficiari dell'aiuto le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone e iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso gli Uffici marittimi del medesimo Compartimento alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo predisposto dall'Autorità marittima.

2. Al fine di conseguire la corresponsione dell'aiuto l'impresa armatrice presenta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio pesca e acquacoltura - via Sabbadini, 31, 33100 Udine - entro quindici giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea, domanda di aiuto contenente la dichiarazione di effettuazione delle giornate di interruzione con l'attestazione dell'Autorità marittima.



3. La domanda è presentata utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto del Direttore centrale della medesima Direzione, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).

Art. 4.

Determinazione dell'aiuto

1. L'aiuto per l'interruzione dell'attività da corrispondere all'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione oggetto della misura è determinato sulla base del ricavo medio prodotto nel triennio precedente all'interruzione, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per la percentuale statistica di profitto lordo sul fatturato del sistema di pesca con draga idraulica in Friuli Venezia Giulia, pari al quaranta per cento diviso duecentoquarantanove giorni e moltiplicato per le giornate effettive di interruzione dell'attività.

2. In alternativa, per tutte le imprese armatrici di imbarcazione oggetto della misura iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso l'Autorità marittima del medesimo Compartimento alla data di inizio dell'interruzione temporanea dell'attività, l'aiuto viene determinato in base alla tabella di cui all'allegato A.

Art. 5.

Regime de minimis

1. L'aiuto *de minimis* viene concesso alle imprese della pesca alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.

2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Su apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale, il beneficiario dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento (CE) 875/2007 gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile.

Art. 6.

Procedimento

1. Per la concessione dell'aiuto si applica la procedura di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Validità

1. Il presente Regolamento si applica fino alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 8.

Norme finali

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2009, n. 0336/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici);

Visto in particolare, l'art. 24 della menzionata legge regionale n. 11/2009 secondo, cui in via sperimentale per il triennio 2009-2011, e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

Visto, altresì il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres;

Ritenuto a seguito dell'esperienza maturata nella gestione dei progetti presentati, di introdurre alcune modifiche al testo dello stesso regolamento, in particolare per ciò che concerne i termini di avvio e conclusione dei progetti e il termine finale di impiego dei lavoratori coinvolti nei progetti stessi;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 10 novembre 2009 ha esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2009, n. 2668, con la quale è stato approvato il regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)», emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi



dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)), emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2009, N. 11 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORO PUBBLICI), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 LUGLIO 2009, N. 206.

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 206/2009

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 206/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 7-bis al decreto del Presidente della Regione n. 206/2009

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 206/2009 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. Attivazione e conclusione dei progetti.

1. I progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda di contributo devono essere attivati entro il termine perentorio del 31 maggio 2010.

2. La mancata attivazione del progetto entro il termine di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione della quota di contributo già erogata.

3. L'attivazione dei progetti di attività socialmente utili deve essere espressamente comunicata al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di attivazione.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione della parte di contributo già erogata.

5. In ogni caso, ai fini della concessione del contributo, tutti i lavoratori impiegati nei progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda devono concludere improrogabilmente la loro attività entro il termine del 31 maggio 2011.

6. La richiesta del saldo del contributo ai sensi del comma 1 dell'art. 8 deve essere accompagnata da un prospetto che indica le spese effettivamente sostenute da parte dell'Amministrazione pubblica per il progetto approvato, fermo restando il limite del contributo concesso per il sostegno delle medesime prestazioni di attività socialmente utili.»

Art. 3.

Disposizione interpretativa

1. La durata dei progetti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 206/2009 deve intendersi riferita all'inizio di attività di ciascun singolo lavoratore coinvolto nel progetto.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Per i progetti di attività socialmente utili che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già attivati, il termine di cui al comma 3 dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione 206/2009 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);


Visto l'art. 33, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 6/2008, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia, e l'art. 39, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale, con uno o più regolamenti sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

Visto l'art. 33-bis della medesima legge regionale n. 6/2008 il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della stessa legge e, in particolare:

a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;



c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazione di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;

d) la tenuta dell'Elenco dei Dirigenti venatori;

e) la tenuta del Registro dei cacciatori della Regione;

f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'art. 29;

g) la gestione diretta dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia nei casi di cui all'art. 2, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 6/2008;

Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate ai sensi della normativa previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 6/2008;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres. (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1 lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);

Visto il proprio decreto 30 gennaio 2009 n. 030/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività venatoria delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13 della legge 6 marzo 2008, n. 6);

Ritenuto che siano necessarie delle modifiche sostanziali e formali ai Regolamenti vigenti, al fine di addivenire ad un'unitaria e coerente disciplina normativa di tutte le fattispecie di fruizione venatoria in Riserva di caccia, tali da richiedere la sostituzione dei predetti regolamenti con un regolamento che contenga la disciplina unitaria di tutte le funzioni conferite alla Regione dagli artt. 33-bis, 39, comma 1, lettera g) e 40, comma 13 della legge regionale 6/2008;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre 2009, n. 2660;

Decreta:

1. È emanato il testo del «Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g) e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA IN ESECUZIONE DELL'ART. 33-BIS, DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA G), E DELL'ART. 40, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA).

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

c) la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori;

d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei cacciatori della Regione;

e) la gestione, in via sostitutiva, dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

a) la figura degli aspiranti soci a Riserva di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2008;

b) i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 6/2008.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo;

b) stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) stagione venatoria della caccia di selezione: il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo.

Capo II DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI ALLE RISERVE DI CACCIA

Art. 3. Determinazione del numero dei cacciatori

1. Il numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia è determinato secondo i criteri previsti dal Piano Faunistico Regionale.

2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia è determinato con provvedimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato Servizio competente.

3. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla attività venatoria comunicate al Servizio competente, il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili.



Art. 4.

Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserva di caccia

1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, dal 1° al 31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione.

2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, nel corso del mese di marzo di ogni anno al Servizio competente in conformità al modello di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Art. 5.

Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

a) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

b) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1993, n.21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria) che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

d) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

e) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

f) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia;

g) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

h) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

i) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

j) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

k) non residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e richiedenti il trasferimento da altra Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

l) non residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e richiedenti l'ammissione ad una Riserva di caccia.

Art. 6.

Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

a) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;

b) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale, che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

d) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

e) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;

f) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;

g) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia nella quale chiedono il trasferimento.

2. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), l). Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.

Art. 7.

Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui agli artt. 5 e 6, a parità di posizione, hanno precedenza i cacciatori:

a) inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione o il trasferimento nelle Riserve di caccia predisposte dal Servizio competente ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei punteggi maturati;

b) che chiedono il trasferimento da una Riserva di caccia in soprannumero;

c) residenti in un Comune capoluogo di Provincia;

d) che presentano continuamente domanda di ammissione o trasferimento alla stessa Riserva di caccia a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010;

e) trasferiti meno volte;

f) più anziani di età anagrafica.

2. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e all'art. 6, comma 1, lettera a), il Servizio competente attribuisce ai cacciatori assegnati in qualità di aspiranti alle Riserve di caccia, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1999, due punti per ogni anno di assegnazione temporanea.

3. Il Servizio competente attribuisce un punto per ogni anno successivo di presentazione della domanda ai sensi del comma 1, lettera d).



4.1 punteggi maturati ai sensi del comma 1, lettere a) e d), sono annullati qualora:

a) vi sia un'interruzione nella presentazione continuativa della stessa tipologia di domanda per l'ammissione o per il trasferimento alla stessa Riserva di caccia;

b) il cacciatore non abbia perfezionato l'adesione all'associazione della Riserva di caccia, versando la quota associativa ai sensi dell'art. 9, comma 1.

5. L'ammissione alle Riserve di caccia di cacciatori in soprannumero è disposta in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 24.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia

1. Decorso il termine del 31 marzo, il Servizio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori in ciascuna Riserva di caccia mediante avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6, e 7. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il procedimento è sospeso.

2. Il procedimento è concluso entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Il Servizio competente approva con propri decreti, da pubblicarsi sul sito Internet della Regione e sul *Bollettino ufficiale* della Regione:

a) le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole Riserve di caccia;

b) l'elenco delle domande non accolte.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie sono trasmessi in copia ai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia interessate e di essi è data comunicazione ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per la copertura dei posti liberi i quali sono ammessi alle Riserve di caccia interessate.

Art. 9.

Adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia

1. I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia.

2. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede a comunicare al Servizio competente:

a) entro dieci giorni dell'avvenuto conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia con l'indicazione della data di adesione;

b) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che non hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia, dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della Riserva di caccia.

3. Il Servizio competente prende atto delle comunicazioni di cui al comma 2 e provvede alla copertura dei posti disponibili nella Riserva di caccia entro il 31 gennaio. A tal fine informa tempestivamente e comunque sino al termine del mese di febbraio, i cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione e il trasferimento alla Riserva di caccia.

4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia.

5. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede, su richiesta dei cacciatori di cui ai commi 1 e 4, all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso.

6. I cacciatori che versano la quota associativa dopo il 31 gennaio:

a) se sono in possesso di tesserino regionale di caccia, ne richiedono l'aggiornamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione;

b) se non sono in possesso del tesserino regionale di caccia, sono esonerati dal ritiro dello stesso e dal relativo aggiornamento.

Art. 10.

Riammissione alla Riserva di caccia

1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:

a) qualora, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'ammissione a Riserva di caccia e, successivamente, siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato i suddetti provvedimenti;

b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a).

2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente, in conformità al modello di cui all'allegato A, entro il mese di marzo successivo all'annullamento della sanzione disciplinare ed è corredata da copia del provvedimento o della sentenza definitiva di annullamento della sanzione disciplinare.

Art. 11.

Aspiranti a Riserva di caccia

1. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su cui insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.


2. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di ammissione alla Riserva di caccia ricadente nel Comune di residenza e, in subordine, la domanda di ammissione come aspirante nella Riserva medesima, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'art. 4.

3. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'art. 8, il cacciatore che non può essere ammesso alla Riserva di caccia in qualità di socio, è ammesso dal Servizio competente, in qualità di aspirante, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci.

4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo dei soci aspiranti corrisponde al numero massimo dei permessi annuali.

5. Il limite di cui al comma 4 non si applica nelle Riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali.

6. Per l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ammesso in qualità di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e ne richiede l'aggiornamento al Direttore della Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro il termine stabilito dalla Riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva.



7. I cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di abbattimento e dei regolamenti di fruizione venatoria della Riserva di caccia.

8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore della stessa Riserva di caccia, espressamente designato dal Direttore della Riserva di caccia.

9. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella Riserva di caccia di ammissione.

10. Dopo due anni successivi in qualità di socio aspirante nella medesima Riserva di caccia, il cacciatore che abbia ripresentato valida domanda di ammissione con le modalità di cui al comma 2 può essere ammesso dal Servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 11, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci.

11. Il Servizio competente provvede alle ammissioni in via definitiva di cui al comma 10, qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia superiore al 20 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella Riserva, così come individuato ai sensi dell'art. 3.

12. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3 e 10, il Direttore della Riserva di caccia comunica ogni anno al Servizio competente i nominativi dei cacciatori che la Riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva.

13. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e d), sono annullati nei seguenti casi:

- a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'art. 9;
- b) ammissione del cacciatore in via definitiva.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA

Art. 12.

Permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'art. 13 ed è rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008 e con le modalità previste dal presente Capo.

Art. 13.

Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia è rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere soci o aspiranti soci di associazioni delle Riserve di caccia della Regione;
- b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della Regione in qualità di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o di titolari di permessi annuali di caccia.

2. Il permesso annuale di caccia è rilasciato dando priorità ai cacciatori residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente più permessi per esercitare l'attività venatoria in più Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare.

4. Il Direttore della Riserva di caccia può rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi:

- a) rinuncia alla titolarità del permesso annuale di caccia;

- b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'art. 16;

c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia.

Art. 14.

Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria.

2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.

3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore della Riserva di caccia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato C del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.

5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura «permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di ...». Tale annotazione è riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia.

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia trasmette al Servizio competente copia del permesso annuale di caccia.

7. Per esercitare l'attività venatoria, il titolare di permesso annuale ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e lo fa aggiornare al Direttore della Riserva di caccia. Entro i termini stabiliti dalla Riserva di caccia il cacciatore restituisce il tesserino regionale al Direttore, il quale provvede alla verifica degli abbattimenti.

Art. 15.

Fruizione venatoria

1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attività venatoria con le modalità previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008.

2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia:

- a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2;
- b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione;
- c) eventuali ulteriori modalità dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia.


2. Il titolare di permesso annuale non può effettuare gli inviti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2008.

Art. 16.

Revoca

1. Il permesso annuale di caccia è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;
- b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia;
- c) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, accertate dagli organi competenti.



2. Il Direttore della Riserva di caccia comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima.

Capo IV
DIRIGENTI VENATORI E CACCIATORI

Art. 17.
Elenco dei dirigenti venatori

1. Presso il Servizio competente è istituito, anche su supporto informatico, l'Elenco dei dirigenti venatori, di seguito denominato «Elenco», con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto salvo l'Elenco già istituito con decreto del Servizio competente n. 722 del 10 aprile 2009 pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 17 del 29 aprile 2009.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, e dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 6/2008, i Direttori delle Riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie richiedono l'iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori, presentando al Servizio domanda in carta semplice, secondo lo schema dell'allegato D al presente regolamento, entro sessanta giorni dal superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori ovvero, nei casi di cui al comma 4, entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di frequenza.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori di cui all'art. 29 della legge regionale n. 6/2008 prodotto in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 qualora il richiedente abbia maturato un'esperienza almeno decennale come dirigente venatorio, allega la documentazione di cui al comma 3, lettera b), limitatamente all'attestato di frequenza.

5. Il Servizio competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti, prodece all'iscrizione del richiedente nell'Elenco.

6. Il Servizio competente cancella l'iscritto dall'Elenco nei seguenti casi:

a) decesso dell'iscritto, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento;

b) richiesta dell'iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta;

c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente venatorio da almeno dieci anni, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento.

Art. 18.
Registro dei cacciatori

1. Presso il Servizio competente è istituito, su supporto informatico, il Registro dei cacciatori, di seguito denominato «Registro», con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il Registro contiene i dati personali, oggetto di trattamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalle leggi e dai regolamenti regionali, dei seguenti cacciatori:

a) ammessi o assegnati, anche in passato ad una Riserva di caccia;

b) che esercitano o hanno esercitato con altre tipologie di fruizione venatoria.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2 e, a tal fine, chiede alle Province, almeno semestralmente, e comunque entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre

di ogni anno, la trasmissione dei relativi dati. Le Province provvedono in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 6/2008.

Art. 19.
Elenco dei cacciatori

1. Il Direttore della Riserva di caccia compila un elenco aggiornato dei cacciatori soci dell'associazione della Riserva di caccia, denominato Elenco dei cacciatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato E. L'Elenco è inviato al Servizio competente per le finalità di cui all'art. 18.

2. Il Direttore comunica al Servizio competente, che provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti al Registro, i seguenti dati:

a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, le modifiche dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della residenza, decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, i nominativi dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini statutari;

c) entro il 15 febbraio i nominativi dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia, pur avendone l'onere. Contestualmente il Direttore della Riserva di caccia trasmette alla Provincia i tesserini che non sono stati ritirati.

Capo V
DECADENZA DEI DIRIGENTI VENATORI E DEI CACCIATORI

Art. 20.
Decadenza dei dirigenti venatori

1. Il Servizio competente avvia il procedimento di decadenza dalle funzioni dirigenziali del Direttore dell'associazione della Riserva di caccia nei seguenti casi:

a) mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori per insufficiente partecipazione o mancato superamento dell'esame del primo corso di formazione utile dall'elezione;

b) ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

c) sospensione del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 per un periodo superiore a un'annata venatoria;

d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 5, e all'art. 19, salvo giustificati motivi.

2. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

3. A seguito della decadenza o delle dimissioni del Direttore della Riserva di caccia la medesima può essere gestita dal Vicedirettore, nei tempi e modi previsti dallo statuto della Riserva, fino all'elezione del nuovo Direttore.


Art. 21.
Decadenza dei cacciatori

1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante:

a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, comma 6;

b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i dati necessari per la compilazione dell'Elenco dei cacciatori, prima di iniziare l'attività venatoria, in tale Riserva;

c) non deve essere titolare di permesso annuale di caccia rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;



d) non deve esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria.

2. Il Servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 1.

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

Capo VI
INTERVENTO SOSTITUTIVO

Art. 22.
Gestione dei Distretti venatori

1. Il Servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione dei Distretti Venatori nei seguenti casi:

a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) qualora siano accertate a carico del Presidente del Distretto venatorio violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento del Distretto venatorio.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione del Distretto venatorio qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione.

3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario.

Art. 23.
Gestione delle Riserve di caccia

1. Il Servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione delle Riserve di caccia nei seguenti casi:

a) qualora siano prive dei loro organi statuari, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) qualora siano accertate a carico del Direttore della associazione della Riserva di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organi statuari.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione della Riserva di caccia qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio della Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione.

3. Il Servizio competente può sospendere l'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui ai commi 1 e 2, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario. Il Commissario può essere scelto tra i Presidenti di Distretto venatorio e tra i Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.
Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del Piano Faunistico Regionale, sono fatti salvi i criteri per la determinazione del numero massimo dei cacciatori di cui all'articolo 3, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2004, n. 2412 recante direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione, e successive modifiche.

2. Per l'annata venatoria 2009-2010 gli aventi diritto possono essere ammessi come aspiranti o come soci in soprannumero, ai sensi dell'art. 11, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 11, comma 11, purché:

a) abbiano presentato domanda di ammissione nella Riserva di caccia di residenza, e la domanda sia stata accolta ai sensi dell'art. 8;

b) l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole.

3. I nominativi dei cacciatori di cui al comma 2 sono comunicati dal Direttore della Riserva di caccia al Servizio competente, che provvede alla verifica dei requisiti e cura le conseguenti comunicazioni di ammissione.

4. Il cacciatore ammesso come aspirante, prima di perfezionare l'ammissione alla Riserva di caccia, è tenuto a rinunciare all'eventuale permesso annuale di cui sia titolare, dandone comunicazione al soggetto che lo ha rilasciato.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito, su supporto informatico, il Registro dei cacciatori di cui all'art. 18.

Art. 25.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 26.
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 274 (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);


b) il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2009, n. 30 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6).

Art. 27.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

09R0946



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 dicembre 2009, n. 0343/Pres.

Legge regionale n. 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici», ed in particolare l'art. 22, il quale prevede nei casi di fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente ai collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e contributivi fissati dal medesimo art. 22;

Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 22, secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse disponibili per l'erogazione del trattamento di cui sopra all'INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili, e il comma 7, in base al quale con regolamento regionale sono determinati le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento medesimo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale n. 11/2009;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 16 settembre 2009 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2726, con la quale è stato approvato il «Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO AI COLLABORATORI A PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2009, N. 11 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), definisce le modalità di richiesta, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) anno solare: il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

b) anno di riferimento: l'anno solare in cui si verifica la cessazione del contratto a progetto che costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento previsto dal presente regolamento.

Art. 3.

Destinatari del trattamento

1. Sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al presente regolamento, nei casi di fine lavoro, i collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

Condizioni per il riconoscimento del trattamento

1. Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto di cui all'art. 3 devono avere cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2008.

2. Qualora all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda il soggetto richiedente abbia in corso di esecuzione almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto, il trattamento è riconosciuto a condizione che l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda sia pari almeno al 30 per cento del reddito di cui al comma 4, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a progetto cessato nell'anno di riferimento fosse l'unico sussistente per il richiedente.



4. I collaboratori a progetto di cui all'art. 3 devono soddisfare altresì tutte le seguenti condizioni:

a) con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento:

1) abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi);

2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

3) non risultino accreditati, in loro favore, almeno due mesi presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

b) con riguardo all'anno di riferimento:

1) sia stato accreditato, in loro favore, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) rispettino quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal comma 4, lettera c), i lavoratori sottoscrivono la dichiarazione di immediata disponibilità.

Art. 5.

Misura del trattamento

1. L'ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30 per cento del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 4, comma 4, numero 2) percepito l'anno solare precedente a quello di riferimento.

2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Art. 6.

Presentazione della domanda ed erogazione del trattamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, qualora all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a progetto di cui all'art. 4, comma 1, i soggetti di cui all'art. 3 non abbiano in corso di esecuzione altri rapporti di lavoro a progetto, il trattamento di cui al presente regolamento è concesso d'ufficio a coloro che abbiano presentato alla sede INPS territorialmente competente la domanda di trattamento statale di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e nei cui confronti l'INPS abbia ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 2, medesimo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la mancata tempestiva presentazione della domanda di trattamento statale è causa di decadenza dalla possibilità di richiedere il trattamento regionale.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, la domanda per il riconoscimento del trattamento di cui al presente regolamento è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca.

4. La domanda di cui al comma 3 è presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.

5. Qualora il soddisfacimento della condizione di cui all'art. 4, comma 2, sia stato garantito dalla cessazione di più contratti di lavoro a progetto, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 4 assume rilievo l'ultima cessazione in ordine cronologico.

6. Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4.

7. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata la domanda del trattamento nazionale di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e l'INPS non possa accoglierla esclusivamente per la mancanza della condizione di cui alla lettera a) dell'art. 19, comma 2, medesimo, la domanda si considera validamente presentata ai sensi del comma 3 ferma restando la necessità della verifica della condizione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. L'INPS procede alla concessione ed erogazione del trattamento fino a capienza delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.

9. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 11/2009.

10. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Cumulabilità

1. Per quanto previsto dall'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, il trattamento di cui al presente regolamento è cumulabile con il trattamento riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

2. In ogni caso la somma dei trattamenti liquidati complessivamente al medesimo soggetto non può comunque superare il 30 per cento del reddito da lavoro, derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 4, comma 4, numero 2), percepito nell'anno solare precedente a quello di riferimento.

Art. 8.

Revoca del trattamento

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il successivo riconoscimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ad un soggetto a favore del quale sia già stato riconosciuto per lo stesso anno di riferimento il trattamento di cui al presente regolamento comporta la revoca di tale ultimo trattamento.

2. L'INPS, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 11/2009, comunica il verificarsi delle ipotesi di revoca di cui al comma 1 al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede alla revoca del trattamento.

Art. 9.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 7, trovano applicazione anche con riferimento alle domande del trattamento statale di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, presentate alla sede INPS territorialmente competente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 3 che, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, siano decaduti dalla possibilità di richiedere il trattamento statale di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, a causa della mancata tempestiva presentazione della domanda, possono presentare la domanda del trattamento di cui al presente regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca.



3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, nei casi in cui la data di cessazione del contratto di lavoro a progetto risulti anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di cui all'art. 6 è presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Visto, il *Presidente*: TONDO

09R0947

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 25.

Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statuari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'art. 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali:

- a) soggiorno in accantonamento;
- b) soggiorno in area attrezzata;
- c) campeggio autorganizzato;
- d) campeggio mobile-itinerante.

Art. 3.
Soggiorno in accantonamento

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

Art. 4.
Soggiorno in area attrezzata

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed è servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

3. È consentito inoltre l'utilizzo temporaneo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

Art. 5.
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata

1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3 e 4 si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) l'assenso del proprietario dell'area;
- d) la tipologia del soggiorno;
- e) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni è sufficiente presentare entro settantadue ore dall'inizio dell'attività di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, indicando quanto riportato nel comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto.

4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Art. 6.
Campeggio autorganizzato

1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi autorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.

Art. 7.
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati

1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;



b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;

e) la tipologia del campeggio;

f) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di campeggio può essere iniziata.

3. Se la durata del campeggio autorganizzato è inferiore a quattro giorni si applica l'articolo 5, comma 3 e le associazioni o organizzazioni rispettano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e d).

4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Art. 8.

Campeggio mobile-itinerante

1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni:

a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore;

c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell'arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all'ambiente;

d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

Art. 9.

Attività nelle aree naturali protette regionali

1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli art. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge.

Art. 10.

Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio

1. La Regione concede contributi, secondo i criteri generali predefiniti da apposita deliberazione della Giunta regionale, per la realizzazione di opere sostenibili di utilità sociale e ambientale a:

a) associazioni ed organizzazioni educative che presentino i seguenti requisiti:

1) abbiano come oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste nella presente legge;

2) siano operanti da almeno cinque anni;

3) abbiano una significativa presenza sul territorio della Regione;

4) siano iscritte al registro regionale da istituire presso la competente direzione regionale, secondo criteri e modalità definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia.

b) enti pubblici quali, tra l'altro, comuni, comunità montane ed enti di gestione delle aree naturali protette;

c) privati possessori di strutture e spazi da destinare allo scopo della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati opere sostenibili di utilità sociale e ambientale:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati esclusivamente a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'art. 13, comma 4.

Art. 11.

Presentazione delle domande di contributo

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 presentano domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici o strutture presenti;

b) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'articolo 13;

c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria;


d) qualora si tratti di soggetto di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), dichiarazione con cui il proprietario acconsente all'intervento e accetta i vincoli giuridici che ne derivano, compreso il vincolo di destinazione di cui all'articolo 13.

Art. 12.

Modalità di concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione.

2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.



3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

Art. 13.

Vincolo di destinazione

1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 10 sono destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo. A tal fine tali aree ed edifici sono inseriti in un apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni.

2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato dalla Regione. In sede di approvazione del regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati, tra l'altro, le modalità ed i criteri di recupero del contributo e di irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

3. La Regione effettua con scadenza semestrale i controlli relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità attraverso le quali la Regione effettua i controlli di cui al comma 3.

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E33, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale - parte corrente», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro e, nell'ambito dell'UPB E34, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale - parte capitale» con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il capitolo istituito nell'ambito dell'UPB E33, al prelevamento di pari importo dal capitolo T21501 e, per il capitolo istituito nell'ambito dell'UPB E34, al prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 ottobre 2009

MARRAZZO

09R0931

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26.

Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in attuazione degli artt. 7, comma 2, lettera *h*) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose opportunità culturali del territorio.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative

1. Il sistema coordinato di cui all'art. 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell'identità e della competitività territoriale e all'aumento dell'attrattività del patrimonio e delle attività culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare:

a) la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali;

b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;

c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi;

d) l'ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione;

e) l'attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali;

f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali.

Art. 3.

Criteri e modalità per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative

1. Per l'attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all'art. 2, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, previo parere espresso della commissione consiliare competente in materia, determina con propria deliberazione specifici criteri e modalità in modo da garantire uguali opportunità sul territorio regionale e favorire l'armonico sviluppo dell'intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti.



Art. 4.

Programma annuale delle iniziative

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attività culturali.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, del capitolo denominato «Iniziativa per la promozione del patrimonio e delle attività culturali del Lazio» con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 50 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo G23520.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 ottobre 2009

MARRAZZO

09R0932

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2009, n. 12.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 29 del 7 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

DIRIGENTE DEL RUOLO REGIONALE	283
-------------------------------	-----

	CATEGORIE				TOTALE
	A	B	C	D	
PERSONALE NON DIRIGENTE	23	728	1247	1568	3566

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 luglio 2009

Il Vice Presidente: MONTINO

09R0920

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30.

Disciplina dell'apprendistato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 65 del 16 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

TITOLO I

ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO D'APPRENDISTATO

Art. 1.

Principi generali


1. La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate dal Titolo VI, Capo I, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l'occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

2. La Regione Abruzzo promuove, altresì, lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.



3. La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione formale.

Art. 3.

Obiettivi della formazione nell'apprendistato

1. La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

- a) valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
- b) certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
- c) individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali;
- d) individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
- e) garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

Art. 4.

Aspetti formativi dell'apprendistato

1. L'apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, decreto legislativo n. 276/2003, è un contratto di lavoro a contenuto formativo in cui il datore di lavoro, oltre al versamento di un corrispettivo per l'attività svolta, garantisce all'apprendista una formazione professionale.

2. Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, e i contratti collettivi di lavoro, la presente legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003;
- b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003;
- c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le Province abruzzesi, definisce annualmente, con propria deliberazione, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.

Art. 5.

Definizione dei profili formativi

1. Il profilo formativo è l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per ciascuna figura professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno o interno all'impresa, formale e non formale.

2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo n. 276/2003, che individua gli standard minimi nazionali.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale,

gli standard formativi definiti ai sensi dell'art. 3, decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 6.

Formazione formale

1. Per formazione formale s'intende quella:

- a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
- b) attuata mediante una specifica progettazione;
- c) con esiti verificabili e certificabili;
- d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5.

3. Qualora la formazione formale venga attuata all'interno di un luogo di lavoro, deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi, mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale

4. La formazione formale, esterna o interna all'impresa, si esplica mediante la formazione:

- a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;
- b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
- c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
- d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
- e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi.

5. Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 17 o le imprese medesime qualora dispongano di capacità formativa, provvedono all'erogazione della formazione formale.

6. La capacità formativa dell'impresa indicata nel comma 5 deve essere intesa come la capacità della stessa di erogare la formazione formale.

7. Nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 49, comma 5-ter, decreto legislativo n. 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale degli apprendisti professionalizzanti, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della nozione di formazione aziendale, nonché l'individuazione, per ciascun profilo formativo, della durata, delle modalità di erogazione della formazione e delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.

Art. 7.

Formazione non formale

1. La formazione non formale è quella organizzata per obiettivi in cui l'apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all'articolo 10, che affianca l'apprendista.



Art. 8.

Piano formativo individuale

1. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui all'art. 4 ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso.

2. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, viene definito un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali.

4. Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed è redatto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale.

5. Il piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullità:

a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto;

b) prevedere l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;

c) descrivere il percorso formativo dell'apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato;

d) costituire elemento essenziale del contratto di apprendistato;

e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente alla comunicazione di assunzione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

6. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro per l'Impiego territorialmente competente la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall'ente bilaterale cui abbiano aderito.

7. Entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il Centro per l'Impiego territorialmente competente verifica la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di valutazione negativa, il Centro per l'Impiego è tenuto a comunicare con motivazione, entro 15 giorni, il rigetto del piano formativo individuale al datore di lavoro e alla competente Direzione della Regione Abruzzo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.

8. I Centri per l'Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.

Art. 9.

Certificazione delle competenze

1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno, nonché al momento dell'estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita all'interno dell'impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata al lavoratore anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua prima della sua naturale conclusione.

2. La certificazione della formazione interna, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è comunicata dal datore di lavoro anche al Centro per l'Impiego territorialmente competente.

3. La certificazione della formazione esterna è rilasciata da parte dell'ente erogatore al lavoratore e comunicata al Centro per l'Impiego territorialmente competente, secondo le modalità stabilite nei commi 1 e 2.

Art. 10.

Tutore aziendale

1. Il tutore aziendale supporta l'apprendista durante l'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.

2. La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti minimi del tutore aziendale sono definiti dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 «Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"» del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. La formazione del tutore aziendale non può avere una durata inferiore a sedici ore.

4. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

5. Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane, può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio, ovvero un familiare coadiuvante inserito nell'attività d'impresa.

6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell'apprendista e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;

d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

7. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l'organismo di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui all'art. 8, comma 3.

8. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

9. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, definisce le procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 49, comma 5-ter, decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 11.


Offerta formativa degli enti accreditati

1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, che provvede in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali e le Province abruzzesi, anche per il tramite degli enti bilaterali.

Art. 12.

Accertamento delle competenze acquisite

1. L'acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, al termine del rapporto



di apprendistato e nelle ipotesi di cessazione anticipata, dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti che provvedono alla registrazione sul libretto formativo.

2. I Centri per l'Impiego territorialmente competenti, ove l'accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, inviano apposita comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, nonché alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

3. Le modalità per effettuare l'accertamento di cui al comma 2 sono definite con provvedimento della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e le Province abruzzesi.

Art. 13.

Crediti formativi

1. Il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio ad un ulteriore percorso di formazione, di istruzione o di lavoro.

2. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi da riconoscere secondo le modalità di cui all'art. 51, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi d'istruzione e di formazione professionale.

Art. 14.

Certificazione del percorso formativo

1. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le province abruzzesi, provvede a disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell'apprendista, che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 15.

Art. 15.

Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell'intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto ministeriale 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Art. 16.

Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi

1. La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, per la certificazione delle competenze e la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino, tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione, n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

Art. 17.

Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato

1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti, stabilendo, altresì, i requisiti necessari per l'iscrizione nel predetto catalogo.

Art. 18.

Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell'apprendistato

1. La formazione dell'apprendista esterna all'impresa può essere finanziata dalla Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse all'uopo destinate e del monte ore minimo previsto per ogni tipologia d'apprendistato, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà erogato nei limiti dei fondi eventualmente previsti all'apprendista sotto forma di buono formativo, variabile in ragione della durata della formazione, ed utilizzato, d'intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, oppure in altre Regioni secondo le rispettive normative, in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, e in relazione a programmi formativi approvati ai sensi dell'art. 11.

3. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.

4. Le imprese garantiscono in ogni caso la formazione formale, anche in assenza del finanziamento pubblico.

Art. 19.

Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

1. La Regione Abruzzo promuove la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

Art. 20.

Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna

1. La Giunta regionale provvede ad emanare, entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico finalizzato all'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non risultino già accreditati secondo la normativa vigente.

Art. 21.

Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo destinate, concederà nei limiti degli stanziamenti previsti incentivi economici ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro, a tempo



pieno o parziale, a tempo indeterminato. La concessione degli incentivi e l'individuazione della loro modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 22.

Commissione regionale per l'apprendistato

1. È istituita la Commissione regionale per l'Apprendistato, composta dai seguenti soggetti:

a) un componente in rappresentanza della Giunta regionale, che svolge funzioni di Presidente, nella persona del Componente di Giunta con delega in materia, od un suo delegato;

b) due componenti in rappresentanza del Consiglio regionale, da individuare in seno alla Commissione competente in materia;

c) un componente in rappresentanza della Direzione regionale del Lavoro;

d) un componente in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico regionale;

e) un componente in rappresentanza della sede INPS dell'Abruzzo;

f) un componente in rappresentanza della sede INAIL dell'Abruzzo;

g) quattro componenti in rappresentanza delle Giunte Provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo preposti al Settore lavoro, o loro delegati;

h) tre componenti in rappresentanza delle tre Università Abruzzesi;

i) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

j) tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

k) tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale dei quali:

1) uno dei minorati fisici;

2) uno per i minorati psichici;

3) uno per i minorati sensoriali.

l) il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente Abruzzo Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale n. 76/1998, che partecipa ai lavori della Commissione nella persona del suo Direttore, con funzioni di consulenza, senza diritto di voto e senza concorrere alla costituzione del *quorum* della Commissione medesima.

3. La Commissione regionale per l'Apprendistato costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro in materia di apprendistato.

4. La Commissione si intende validamente costituita con la maggioranza semplice dei suoi rappresentanti, sin dalla prima convocazione, ed esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 23.

Delega alle province

1. La Giunta regionale può delegare alle Province abruzzesi la gestione delle attività oggetto della presente legge.

PARTE SECONDA

TITOLO I

LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Capo I

APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 24.

Disciplina generale dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione

1. La Regione Abruzzo attua l'istituto giuridico dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione di cui all'art. 48, decreto legge n. 276/2003, attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell'art. 2, legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e dell'istruzione.

Art. 25.

Durata e caratteristiche della formazione nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione

1. L'attività di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale; essa è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.

2. La Giunta regionale, nelle more della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista dall'art. 48, comma 4, decreto legge n. 276/2003, provvede a disciplinare la formazione formale esterna all'impresa, indicando la durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, le ore medie per ogni anno del contratto, nonché la durata minima annuale, secondo le modalità ed i contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

3. Con deliberazione di Giunta regionale vengono definiti, sulla base degli standard formativi regionali, della normativa nazionale vigente in materia e dei contratti collettivi nazionali di settore, se in essi previsti, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.

4. Nel rispetto degli standard di cui all'art. 48, decreto legislativo n. 276/2003, la Giunta regionale definisce, ai sensi della legge n. 53/2003, d'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione.

5. L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso gli Organismi di Formazione accreditati secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della presente legge.



Art. 26.

Profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione

1. Allo scopo di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali, conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e di formazione professionale, nonché dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove previsti, in coerenza con il sistema regionale d'istruzione e formazione professionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto degli standard formativi minimi nazionali individuati dall'art. 48, decreto legislativo n. 276/2003 e definiti ai sensi dell'art. 2, Legge n. 53/2003, d'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato, sono disciplinati i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere d'istruzione e formazione per il conseguimento della qualifica professionale.

Capo II

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 27.

Disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante

1. La disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49, decreto legislativo n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, è volta a garantire la qualità dell'offerta formativa attraverso l'integrazione tra apprendimento formale e non formale, che consenta ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere le abilità e le conoscenze in differenti contesti lavorativi e nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

2. La Regione Abruzzo riconosce l'apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.

Art. 28.

Profili formativi dell'apprendistato professionalizzante

1. I profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono disciplinati, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato, con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 5, decreto legislativo n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali. Con il medesimo provvedimento sono individuati i profili formativi, i quali sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni.

2. In caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 49, comma 5-ter, decreto legislativo n. 276/2003, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali.

Art. 29.

Struttura e contenuti della formazione dell'apprendistato professionalizzante

1. La formazione formale dell'apprendistato professionalizzante è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito degli organismi scolastici, universitari e formativi accreditati; può, altresì, essere svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 276/2003, per la realizzazione della formazione formale interna, le imprese sono tenute ad avere la disponibilità di:

a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;

b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'art. 10.

3. I criteri e le modalità di verifica, anche preventiva, della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato.

4. Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per una durata mensile media di dieci ore e per un monte ore complessivo non inferiore a centoventi ore annue.

5. La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di lavoro di apprendistato è svolta prevalentemente all'esterno dell'impresa e, comunque, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

6. Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al trentacinque per cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al venticinque per cento nel terzo anno, al quindici per cento nel quarto anno, al dieci per cento nel quinto anno, al cinque per cento nel sesto anno.

7. La Giunta regionale stabilisce un periodo minimo iniziale di formazione sui temi trasversali concernenti l'accoglienza, la valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo, le competenze relazionali, la disciplina del rapporto di lavoro, le relazioni sindacali, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché le pari opportunità.

8. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

9. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49, decreto legislativo n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale disciplina gli aspetti formativi, tenuto conto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dai CCNL relativamente all'articolazione e all'erogazione della formazione.

10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, ai sensi dell'art. 49, comma 5-ter, decreto legislativo n. 276/2003.

Capo III

APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA

O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 30.

Disciplina generale

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all'art. 50, decreto legislativo n. 276/2003, finalizzato al miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.



Art. 31.

Utilizzo sperimentale dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Giunta regionale attua il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, attraverso sperimentazioni da realizzare nell'ambito di intese con Università, Istituzioni scolastiche autonome, Soggetti accreditati della Formazione professionale, altri organismi di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2. Con deliberazione di Giunta regionale è disciplinata la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i soli profili che attengono alla formazione, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative.

3. Il contratto di apprendistato di cui al comma 1 è realizzato nelle imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4. La Giunta regionale definisce gli standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché i criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli, anche a seguito d'intese con i soggetti di cui al comma 2.

PARTE TERZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Monitoraggio e controllo

1. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono definite:

a) le modalità dell'espletamento dell'attività di monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e le modalità di redazione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro, di appositi rapporti periodici che la Giunta regionale presenta, almeno una volta all'anno, alla Commissione consiliare competente;

b) l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge che annualmente è oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica. Le relative informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

2. Il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro può concordare iniziative con le Amministrazioni Pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro, al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 33.

Deliberazioni di Giunta regionale attuative ed esecutive

1. La Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi in virtù di espresso rinvio legislativo.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale attuative ed esecutive della presente legge sono adottate previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. Il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Giunta regionale può ritenere come acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare.

Art. 34.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione delle Deliberazioni di Giunta regionale attuative della presente legge, nonché in assenza di specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'art. 16, legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, decreto legislativo n. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

3. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano quelli elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ISFOL.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, a valere sia su risorse regionali, che nazionali e comunitarie, di cui ai capitoli 052426 (FSE), 052427 (Fdr naz.le), 052428 (F. R. gli), 051635 (Fondi statali per l'Apprendistato).

2. Per l'esercizio finanziario 2009 gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura esclusivamente nell'ambito degli stanziamenti finanziati con risorse statali e comunitarie di cui al comma 1.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 dicembre 2009

CHIODI

09R0978


LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria Regionale 2009), alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), ed alle leggi regionali nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo n. 12 del 21 dicembre 2009)

(Omissis).

09R0979



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 riguardante: «Comunicato relativo alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 recante: “Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata.”. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - parte prima - pag. 4978 - del 16 novembre 2009, n. 27)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 3^a serie speciale - Regioni n. 29 del 24 luglio 2010).


Nel sommario, prima colonna, nonché alla pagina 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il titolo relativo al comunicato deve intendersi correttamente: «*AVVISO DI RETTIFICA*» anziché come erroneamente riportato: «Legge regionale 10 novembre 2009, n. 28». Pertanto il predetto avviso deve intendersi espunto dalla medesima pag. 23 ed inserito nell'apposita rubrica degli «Avvisi di rettifica».

10R1477

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-035) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 9 0 4 *

€ 3,00

